



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SERVIZIO
TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Pos. n. 333-H/N43

Roma, 25 marzo 2002

Oggetto: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

Con il DPR 29 ottobre 2001 n. 461, pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio c. a., è stato approvato il Regolamento in oggetto, che è entrato in vigore il giorno 22 gennaio c. a..

Al riguardo si ritiene opportuno fornire delle prime indicazioni circa gli adempimenti che il Regolamento pone a carico degli Uffici interessati alla trattazione delle pratiche.

In via preliminare ed in sintesi, si può affermare che le nuove regole raggiungano l'obiettivo di semplificazione prevedendo:

- la pronuncia, esclusivamente medica, da parte delle previste "Commissioni sanitarie" utilizzando un modello di verbale prestabilito che riguardi contestualmente la data di conoscibilità e stabilizzazione delle infermità, la classifica, l'idoneità al servizio del dipendente;
- che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, vincolante per l'Amministrazione, concerne la dipendenza da causa di servizio delle infermità, ovvero delle lesioni o delle morti;
- che l'adozione del provvedimento finale compete all'Amministrazione centrale, salva la possibilità di decentrare taluni adempimenti istruttori;
- che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

A) ISTRUTTORIA. Generalità, parziale decentramento.

Allo scopo di concorrere alla riduzione dei tempi, di trattazione delle pratiche e con riferimento a quanto previsto in termini di istruttoria dal Regolamento in esame (Art. 5, c. 2), resta confermato l'attuale decentramento alle Questure delle competenze relative alla prima fase istruttoria, per cui l'Ufficio che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, corredata della documentazione prodotta dall'interessato, alla Commissione territorialmente competente in relazione all'Ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza, rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, entro trenta giorni, dandone comunicazione all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Con particolare cura devono essere stilati i rapporti informativi sui servizi prestati, al fine di una corretta valutazione circa l'esistenza o meno di un nesso tra l'attività svolta e l'infermità sofferta. Dovrà, inoltre, essere scrupolosamente allegata ogni documentazione concernente l'infermità.

Il verbale compilato dalla Commissione verrà trasmesso al Servizio Trattamento di

Pensione e di Previdenza - Divisione Quarta di questo Dipartimento, unitamente a copia conforme della domanda corredata dei rapporti informativi e delle relative documentazioni, ove esistenti (Art. 5).

Il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente, può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità, rilasciata da una delle Commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa.

In tal caso l'Ufficio d'appartenenza invierà la documentazione alla Commissione medica e, contestualmente, al citato Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza - Divisione Quarta di questo Dipartimento, per l'ulteriore inoltro al Comitato di verifica per le cause di servizio (Art. 8).

Al dipendente deve essere comunicata da parte della Commissione la data di effettuazione della visita con anticipo non inferiore a dieci giorni.

L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia.

In caso di mancata partecipazione del medico di fiducia o di assenza del dipendente alla visita per giustificati motivi, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

Qualora si verifichi l'ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti che dovranno essere inviati al citato Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza - Divisione Quarta di questo Dipartimento per l'emissione del provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio. L'interessato, ricevuto il suddetto provvedimento negativo, può reiterare la domanda di riconoscimento qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto per la presentazione delle istanze di riconoscimento (Artt. 6 e 7).

B) GESTIONE DELLE ISTANZE NELLA FASE TRANSITORIA

1) ISTANZE PRESENTATE PRIMA DEL 22.01.2002

I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio presentate all'Amministrazione in data antecedente il 22 gennaio 2002, saranno definiti nel rispetto dei termini procedurali previgenti, ma sulla base dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato di verifica per le cause di servizio emessi secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento (Art. 18).

2) ISTANZE PRESENTATE DAL 22.01.2002

Rimangono sostanzialmente confermate le modalità previste per la presentazione delle domande da parte del dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità, ovvero per l'avente diritto in caso di morte del dipendente.

L'interessato dovrà presentare domanda scritta all'Ufficio presso il quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione (Art. 2).

La disposizione precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro il termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego elevati a dieci per le invalidità derivanti da infermità ad etiopatogenesi non definita o idiopatica (Art.2).

C) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI EQUO INDENNIZZO

Diverse modalità e termini sono state previste per la presentazione della istanza di equo indennizzo. Questa, infatti, può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio (Art. 2 c. 3) o nel corso del procedimento di riconoscimento, entro dieci giorni dalla comunicazione che la pratica è stata inviata con relazione al Comitato di verifica per le cause di servizio (Art. 7 c. 2), ovvero entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento (Art. 2 c.6).

Nei primi due casi il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo e si conclude con l'adozione di un unico provvedimento (Art. 2 c. 3 e Art. 14 c. 3).

Nel caso in cui, invece, il procedimento si concluda con l'adozione di un decreto di riconoscimento, esso costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (Art. 12).

La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso (Art. 2).

Entro cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'equo indennizzo il dipendente, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale, può, per una sola volta, chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso secondo le procedure indicate dal Regolamento in questione (Art. 14).

D) PROCEDIMENTO D'UFFICIO

È l'Ufficio di appartenenza a dover avviare il procedimento per il riconoscimento nel caso in cui risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica, psichica o sensoriale ovvero in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato (Art. 3).

E) ALTRE INDENNITÀ COLLEGATE AL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

Le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai procedimenti per la concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio.

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio. Il termine per la presentazione del ricorso relativo all'accertamento dell'idoneità al servizio, è di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica (Art. 19).

F) TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In materia di riservatezza, il nuovo Regolamento, in applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dic. 1996, n. 675, identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati, possono essere trattati nei casi previsti.

Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Legs. 11 maggio 1999, n. 135 possono essere effettuate operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione,

estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. E' previsto che sarà resa pubblica la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati. Resta confermato quanto previsto dalla L. n. 135/99 in ordine alle misure da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS (Art. 4).

Premesso quanto sopra, il dipendente che non abbia già dichiarato, nella domanda di riconoscimento o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione che la propria pratica è stata trasmessa alla Commissione territorialmente competente (Art. 5), o al Comitato di verifica per le cause di servizio (Art. 7), può presentare opposizione, con effetto sospensivo del procedimento. Tale disposizione si applica anche nel caso di avvio del procedimento d'ufficio.

Si sottolinea che, in calce alla nota di comunicazione dell'avvenuto inoltro della pratica alla Commissione, dovranno essere indicate le misure prescritte per la tutela dei dati, con rinvio all'Art. 4 del Regolamento in esame.

Nel caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione dovrà interpellare l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento (Art. 6 c. 8).

G) COMUNICAZIONE TRA UFFICI PER VIA TELEMATICA

E' previsto che le modalità di comunicazione fra gli uffici coinvolti nel procedimento vengono effettuate per via telematica.

Eccezioni a tale procedura di comunicazione devono essere motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi. Anche il dipendente può chiedere che le comunicazioni relative al procedimento stesso, da parte degli uffici competenti, avvengano per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.

In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale contenente la diagnosi clinica, deve essere inserito in plico chiuso ed allegato alla nota di comunicazione (Art. 13).

Delineata in sintesi la portata del nuovo Regolamento deve essere tenuto presente che l'Art. 6, c. 13, del D.P.R. 461/2001, in esame, prevede l'emanazione di un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisca i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande di riconoscimento agli organismi di accertamento sanitario indicati dalle nuove disposizioni che dovranno pronunciarsi con uno schema di verbale unificato, allo scopo di rendere uniformi le modalità di svolgimento dei lavori e con la specificazione delle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti.

In attesa della pubblicazione di tale decreto può ritenersi prorogata la procedura concernente l'invio della pratica alla competente Commissione Ospedaliera per l'emissione del prescritto verbale di accertamento sanitario.

Si prega di voler dare alla presente circolare ampia diffusione, onde assicurare l'informazione alla categoria interessata ed uniformità di trattamento delle pratiche.

Il Direttore Centrale per le Risorse Umane

Calvo

